



**REPUBBLICA DI CROAZIA
COMMISSIONE ELETTORALE
CITTADINA
CITTÀ DI POREČ-PARENZO**

Classe: 013-01/17-01/01,
N.PROT.: 2168/01-01/18-17-2
Poreč-Parenzo, 11 aprile 2017

AVVISO

**sulle modalità d'attuazione dell'esercizio del
diritto di voto attivo e passivo dei cittadini di un
altro paese dell'UE
alle prossime regolari elezioni dei membri degli organi
rappresentativi dell'unità d'autogoverno locale e territoriale
(regionale) 2017**

Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della Legge sulle elezioni locali ("Gazzetta Ufficiale" n.144/12 e 121/16), le elezioni regolari dei membri degli organi rappresentativi delle unità locali e territoriali (regionali) d'autogoverno, si svolgono la terza domenica nel mese di maggio ogni quattro anni.

In conformità al presente articolo, le elezioni regolari successive per i membri degli organi rappresentativi delle unità locali e territoriali (regionali) autogestite (in prosieguo: elezioni) si svolgeranno **domenica, 21 maggio 2017**.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 e articolo 3 comma 3 della Legge sulle elezioni locali e dell'articolo 2 della Legge sul diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini di un altro stato dell'UE negli organi rappresentativi dell'unità locale e territoriale (regionale) d'autogoverno ("GU" n 92/10) e della Legge sul diritto dei cittadini di un altro stato dell'UE, i cittadini di un altro stato membro dell'UE, che hanno la residenza o soggiorno nella Repubblica di Croazia secondo la Legge sugli stranieri, nell'unità locale, ossia territoriale (regionale) d'autogoverno (in prosieguo: unità) in cui si svolgono le elezioni, hanno il diritto di eleggere i membri degli organi rappresentativi della presente unità (diritto attivo di voto) e il diritto di essere eletto, ossia può candidarsi per membro dell'organo rappresentativo dell'unità locale (diritto di voto passivo).

Per attuare il suo diritto attivo, o passivo di voto alle presenti elezioni, i cittadini di altri stati membri dell'UE hanno il dovere di intraprendere in tempo i seguenti passi:

- a) **diritto attivo del cittadino di un altro stato membro dell'UE alle elezioni regolari** (gli articoli 2 e 3 della Legge sul diritto di un cittadino di un altro paese dell'UE, e gli articoli 19 e 20 della Legge sulla lista elettorale ("GU" n. 144/12 e 105/15)

I cittadini di un altro stato membro dell'UE che hanno la residenza o il soggiorno sul territorio dell'unità locale in cui si svolgono le elezioni e desiderano votare alle elezioni regolari, hanno l'obbligo di inoltrare la domanda per l'iscrizione nella lista degli elettori dei cittadini di uno stato membro dell'UE, entro 30 giorni prima delle elezioni, e fino il 20 aprile 2017.

La presente domanda verrà presentata dai cittadini dello stato membro dell'UE all'ufficio dell'amministrazione statale nella regione, ossia all'Ufficio cittadino per l'amministrazione generale della Città di Zagabria (in prosieguo: uffici d'amministrazione statale) che tengono l'evidenza della lista elettorale, secondo i luoghi di residenza e di soggiorno nella Repubblica di Croazia.

Le informazioni per contattare gli uffici amministrativi competenti dello Stato sono disponibili al sito web del Ministero della pubblica amministrazione — <https://uprava.gov.hr/>.

Con la domanda di iscrizione nella lista elettorale dei cittadini degli stati membri dell'UE, le persone in questione hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione autenticata dal notaio, in cui è indicata la loro cittadinanza, indirizzo della residenza di soggiorno sul territorio dell'unità locale dove si svolgono le elezioni e la dichiarazione che non sono privati del diritto di voto nello stato membro dell'UE di cui hanno la cittadinanza.

b) diritto passivo del cittadino di un altro stato membro dell'UE alle elezioni regolari (articoli 2, 6 e 7 della Legge sul diritto dei cittadini di un altro stato membro dell'UE)

I cittadini di un altro stato membro dell'UE che hanno la residenza o il soggiorno nell'unità locale in cui si svolgono le elezioni, **possono** candidarsi ed essere eletti negli organi rappresentativi dell'unità locale alle stesse condizioni dei cittadini della Repubblica di Croazia prescritti dalle leggi sulle elezioni locali e a condizione che nella Repubblica di Croazia e nello stato membro dell'UE di cui sono cittadini, non penda una sentenza penale in un procedimento civile e che non siano privati del diritto di eleggibilità.

Se sulla lista dei candidati per l'elezione dei membri dell'organo di rappresentanza del gruppo alle elezioni, è proposto un candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, oltre alla lista proposta dei candidati deve contenere in allegato una dichiarazione certificata dal notaio che indica la sua cittadinanza e l'indirizzo della sua residenza permanente o temporanea sul territorio in cui si svolgono le elezioni e che la prova, ossia il documento delle autorità competenti dello stato di cui è cittadino, confermi che non è privato del diritto di candidarsi in quello stato o un documento che tale esclusione nel suo paese non è nota. Nel caso che il cittadino candidato di un altro stato membro dell'UE non presenti alla commissione competente la presente prova, ossia documento, la sua candidatura sarà considerata non valida.

La presidente:
Dragica Grujić